

ALLEGATO B

Accordo per la realizzazione del progetto Il Veneto per i Giovani: promozione del servizio civile universale nel territorio regionale

tra

la Regione del Veneto (di seguito denominata "Regione") avente codice fiscale 80007580279, partita iva 02392630279 e sede a Venezia in Dorsoduro 3901, rappresentata da..., che interviene nel presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione del Veneto, sulla base di quanto disposto con..., in appresso, per brevità, denominata "Regione",

e

l'Associazione Regionale Comuni del Veneto (ANCI Veneto) avente codice fiscale 80012110245 e sede a Selvazzano (PD) in Via Cesarotti, 17, rappresentata da..., in qualità di legale rappresentante.

Premesso che, con la deliberazione numero... del..., la Giunta Regionale ha approvato lo schema del presente accordo;

Accertata la disponibilità finanziaria sul capitolo 100993 del "Fondo nazionale per il servizio civile - spese di funzionamento (art. 4, c. 2, lett. a, d.lgs. 05/04/2002, n.77)";

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Oggetto

Il presente accordo ha per oggetto la realizzazione del progetto *Il Veneto per i Giovani: promozione del servizio civile universale nel territorio regionale*, e punta a realizzare un'azione di supporto dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile della Direzione Servizi Sociali dell'Area Sanità e Sociale, così da offrire un servizio di assistenza qualitativamente sempre più elevato alle iniziative di servizio civile che verranno promosse nel territorio veneto, agli enti di servizio civile universale e ai volontari coinvolti.

Articolo 2 - Impegni di ANCI Veneto

L'Associazione regionale dei Comuni del Veneto - ANCI Veneto dovrà garantire competenze in riferimento alle funzioni e ai compiti amministrativi (di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017 "Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106") con particolare riferimento alle seguenti attività:

- 1. promozione e pubblicizzazione del bando per i volontari;
- 2. informazione e assistenza agli enti titolari e ai volontari su aspetti relativi alla gestione dei percorsi;
- 3. monitoraggio sulla gestione delle attività svolte dagli enti titolari e sull'andamento dei progetti;
- 4. assistenza durante le ispezioni presso gli enti titolari, finalizzate alla verifica della corretta realizzazione degli interventi, nonché del regolare impiego di volontari e operatori;
- 5. partecipazione alla valutazione dei risultati relativi agli interventi realizzati;
- 6. aggiornamento e sviluppo delle funzionalità del software "Portale Servizio Civile Regione del Veneto", dedicato alla gestione dei flussi di dati utili alla gestione dei progetti e al monitoraggio a livello territoriale;
- 7. supporto all'Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile della Direzione Servizi Sociali dell'Area sanità e Sociale con riguardo, soprattutto, ad aspetti di carattere tecnico relativi alla gestione dei bandi, compresa l'assistenza agli enti di servizio civile universale ed ai giovani volontari.

A tal fine, ANCI Veneto si avvarrà di numero 2 risorse umane, con orario di lavoro di 36 ore settimanali ciascuna, di inquadramento livello "C" secondo il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al





personale del comparto Funzioni Locali" del 21 maggio 2018, avente i seguenti requisiti minimi di istruzione e di esperienza professionale:

- 1. Diploma di laurea triennale appartenente alle seguenti classi:
 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali (classe L-36);
 - Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (classe L-37);
 - Scienze dell'educazione e della formazione (classe L-19);
 - Scienze sociologiche (classe L-40);
 - Scienze della comunicazione (classe L-20);
 - Lettere (classe L-10).
- 2. Esperienza di 1 anno di servizio civile.

Le 2 risorse umane saranno coinvolte, in affiancamento al personale della Regione, in compiti essenzialmente tecnici e di ausilio amministrativo. L'articolazione dell'orario settimanale sarà definito concordemente dalla Regione e da ANCI Veneto, sulla base delle esigenze rappresentate dalla Regione.

L'organizzazione dell'azione di supporto, in linea di massima, potrà svolgersi come segue:

- presso la sede della Regione del Veneto, in particolare l'Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile della Direzione Servizi Sociali (Rio Novo Dorsoduro 3493 – Venezia), per almeno il 90% dell'impegno orario previsto;
- presso la sede di ANCI Veneto (Via Cesarotti, 17 Selvazzano Dentro PD), per non oltre il 10% dell'impegno orario previsto.

Articolo 3 - Impegni della Regione

La Regione fornirà tutti i dati necessari alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, in particolare metterà a disposizione ogni elemento di valutazione in possesso dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile della Direzione Servizi Sociali dell'Area Sanità e Sociale e curerà, col supporto tecnico di ANCI Veneto, tutti gli approfondimenti che si renderanno necessari, in base ad una concorde analisi della Regione e di ANCI Veneto.

Articolo 4 - Responsabilità del coordinamento delle attività

I responsabili designati per il coordinamento delle attività sono:

- per la Regione, il Direttore dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile della Direzione Servizi Sociali dell'Area Sanità e Sociale o suo delegato;
- per ANCI Veneto, il Direttore ANCI Veneto o suo delegato.

Articolo 5 - Modalità di erogazione dell'importo assegnato

- 1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo la Regione trasferirà ad ANCI Veneto una somma pari ad euro 129.473,00 in unica soluzione, nell'esercizio 2022, previa comunicazione di avvio effettivo delle attività. La spesa non rendicontata per il periodo di durata del progetto sarà oggetto di ripetizione.
- 2. L'onere a carico della Regione graverà sul capitolo 100993 denominato "Fondo nazionale per il servizio civile spese di funzionamento (art. 4, c. 2, lett. a, d.lgs. 05/04/2002, n.77)".
- 3. ANCI Veneto è tenuta, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività, alla presentazione di una dettagliata relazione sulle attività svolte e della rendicontazione finale delle spese sostenute.
- 4. Nel caso in cui la spesa rendicontata sia inferiore a quella concessa dalla Regione, ANCI Veneto sarà tenuta alla restituzione della maggiore erogazione.
- 5. Ai fini della rendicontazione, le voci di spesa ammissibili sono quelle relative alle attività di supporto al funzionamento dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile della Direzione Servizio Sociali dell'Area Sanità e Sociale con le seguenti caratteristiche:
 - a) strettamente connesse alle azioni previste dal progetto;





- sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente accordo e la data del termine del progetto;
- c) documentate con giustificativi originali e conformi alla normativa vigente in materia fiscale e contabile;
- d) se inerenti ai costi indiretti, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'ammontare dei costi preventivati e/o rendicontati (ivi compresi amministrazione e management, costi ordinari per attività di segreteria).
- 6. Vista la natura della collaborazione condivisa tra due enti pubblici e ricadente negli scopi istituzionali dei due enti, s'intende che l'attività in oggetto è al di fuori del campo di applicazione dell'I.V.A., ai sensi del comma quarto dell'articolo 4 del decreto numero 633 del 26.10.1972 del Presidente della Repubblica.

Articolo 6 - Risultati, proprietà degli elaborati e riservatezza

- 1. Spetta alla Regione il compito di verificare:
 - a) la conformità delle attività realizzate rispetto alle previsioni del presente accordo;
 - b) la congruità della documentazione giustificativa di spesa prodotta;
 - c) la relazione sui risultati raggiunti.
- 2. I risultati dell'attività saranno patrimonio comune della Regione e di ANCI Veneto e potranno essere utilizzati per le rispettive finalità d'istituto.
- 3. La pubblicazione e la diffusione dei risultati dovrà avvenire con l'indicazione sia della Regione che di ANCI Veneto.
- 4. La Regione e ANCI Veneto si impegnano ad osservare e a far osservare, ai loro rispettivi collaboratori, l'obbligo di non divulgare a terzi e a non utilizzare, eccetto che per gli scopi del presente accordo, informazioni di natura confidenziale quali, ad esempio, informazioni tecnico-amministrative e operative, progetti presenti e futuri, strategie o, comunque, informazioni che, nel momento della divulgazione, non siano ancora di pubblico dominio.

Articolo 7 - Durata

- 1. Il programma di lavoro avrà la durata di 12 mesi e decorre dalla data della sottoscrizione dell'accordo.
- 2. Il presente accordo potrà essere prorogato di 6 mesi, nel caso in cui ciò, con parere debitamente motivato, sia concordemente ritenuto necessario e utile dai responsabili del coordinamento delle attività della Regione e di ANCI Veneto, senza oneri aggiuntivi per la Regione del Veneto, oltre a quelli di cui all'articolo 5.

Articolo 8 - Responsabilità nei confronti di terzi

- 1. ANCI Veneto esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente accordo.
- 2. La Regione e ANCI Veneto prendono atto che gli obblighi previsti dal decreto-legislativo 9.4.2008, numero 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" gravano sull'ente ospitante per quanto riguarda il personale che si trovasse presso di esso nell'espletamento di attività connesse all'attuazione del presente accordo.

Articolo 9 - Recesso

- 1. Qualora l'attuazione dell'accordo dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità definite, ANCI Veneto si impegna ad eliminare le cause di tale difformità entro il termine che, a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata, sarà fissato dalla Regione.
- 2. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione dell'importo di cui all'articolo 5, previa diffida ad adempiere entro un ulteriore termine, anch'esso comunicato a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata.
- 3. Trascorso inutilmente l'ulteriore termine concesso ad ANCI Veneto, il presente accordo è risolto di diritto.
- 4. Il recesso della Regione non avrà effetto per la somma già erogata ed utilizzata da ANCI Veneto per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.





Articolo 10 - Controversie

- 1. Foro competente a giudicare tutte le controversie che possono insorgere fra le parti nell'applicazione del presente accordo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà quello di Venezia.
- 2. In pendenza del giudizio, le parti non sono sollevate da alcuno degli obblighi previsti nel presente accordo.

Articolo 11 - Spese di bollo

Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato B, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 642.

Articolo 12 - Registrazione

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, numero 131.

Articolo 13 - Firma digitale

Il presente accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica avanzata o con altra firma elettronica qualificata, di cui al Decreto-Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, in particolare, rispettivamente, dell'articolo 24 e articolo 1.

Articolo 14 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si fa rinvio alle norme legislative vigenti in materia e ai regolamenti delle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto il Direttore dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori Giovani e Servizio civile

Per ANCI Veneto Il Rappresentante legale



